

Il processo penale e il suo pubblico

Uno sguardo storico

ROY GARRÉ

“Le questioni più profonde della vita possono essere espresse soltanto in immagini”.
Olga Fröbe-Kapteyn

I. Da dove iniziare?

Come in qualsiasi ricerca storica anche in questa si pone la questione dell'epoca da cui iniziare la trattazione. Potremmo in fondo cominciare dal Codice di Hammurabi o dall'antica Grecia. O dal paleolitico. Perché no? C'è sempre qualcosa di opinabile in queste scelte, se non peggio di arbitrario. In più c'è il mito dell'origine, con cui confrontarsi.¹ Elementi irrazionali che vanno incanalati in un discorso scientifico, mediante il quale rendere conto delle proprie scelte. Dirò dunque subito che non comincerò dai greci o dai babilonesi. Non perché non ci fossero già allora processi e un loro pubblico.² Al contrario. In fondo il processo è per sua natura pubblico: se è vero il brocardo “ubi societas, ibi ius”, anche nelle società del paleolitico doveva esserci, e in effetti c'era, una forma di pubblicizzazione del diritto³ (risp. di sue forme sostitutive come il sacrificio

1 Più ampiamente in merito v. Achim Landwehr, *Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit. Essay zur Geschichtstheorie*, 2016, in particolare il capitolo iniziale dal titolo “Gottersatz”. Da notare come nell'ambito della storia del diritto il mito dell'origine abbia fortemente influenzato il dibattito ottocentesco fra romanisti e germanisti (v. ad es. Gerhard Dilcher, *Römisches Recht oder deutsches Recht?*, adesso in Idem, *Die Germanisten und die Historische Rechtsschule*, 2017, 143–157; Franz Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, 2a ediz., 1967, 359–367, 377–412, 416–430), lasciando traccia nella stessa dicotomia trattazione diritto romano / storia del diritto che caratterizza ancora oggi la didattica universitaria in Paesi dell'Europa continentale come la Germania, la Svizzera, l'Italia, la Spagna (importanti riflessioni in merito si trovano in Pio Caroni, *La solitudine dello storico del diritto*, edizione italiana con presentazione di Italo Bircocchi, 2009, 7–20, 36, 133–136, 142, 173–176, 234), a prescindere dalla sopravveniente crisi dell'insegnamento del diritto romano (v. a questo proposito Aldo Schiavone, *La storia del diritto romano*, in: *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, a cura di Paolo Cappellini, Pietro Costa, Maurizio Fioravanti e Bernardo Sordi, 2012, 734 ss.).

2 V. ad es. Uwe Wesel, *Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart*, 4a ediz., 2014, 71 ss., 118 ss.

3 Seppure in contesti prestatati risp. in società cosiddette segmentarie (Wesel, nota 2, 25–45; Idem, *Frühformen des Rechts in vorstaatlichen Gesellschaften*, 1985, 324–339).

espiatorio⁴), altrimenti il diritto sarebbe restato lettera morta, chiuso nella mente dei nostri progenitori: se il diritto non è conosciuto nella società come fa a funzionare? Come fa a farsi rispettare? Che diritto sarebbe? E questo vale per le leggi (si pensi appunto al Codice di Hammurabi⁶ o anche al Decalogo biblico⁷), ma anche per le sentenze, e quindi per il diritto in azione. Se non comincerò dai greci o dai babilonesi è essenzialmente perché in quelle civiltà non esisteva ancora una riflessione “specialistica”, o se vogliamo “scientifica”, sul diritto, riservata ad una categoria specifica di esperti: i giuristi.⁸ Solo i romani inventeranno questo tipo di riflessione sullo *ius*, facendone una disciplina autonoma, una vera e propria *ars*, da loro presentata come *ars boni et aequi*.⁹ Questo permette di muoverci in un campo intellettualmente più vicino al nostro, come tale meglio comparabile alla nostra attuale esperienza del diritto.

II. La pubblicità del processo nell'antica Roma

Cominciamo dunque dall'antica Roma. Quanto fosse importante a Roma la pubblicità del processo lo racconta già solo l'etimologia di alcune parole chiave delle lingue moderne come *tribunale* o *foro*. *Tribunale* (*tribunal* in francese, inglese e spagnolo, *Tribunal* in tedesco) proviene da *tribuna*¹⁰, il palco che permetteva di rialzare e quindi rendere più visibile al pubblico la sella curule su cui prendeva posto il magistrato durante le udienze. Quest'ultime si svolgevano nel *foro*¹¹, il luogo politicamente, socialmente, economicamente più importante di Roma e di tutte le principali città dell'Impero¹²: il luogo pub-

4 V. René Girard, *La violenza e il sacro* (ed. originale in francese 1972), trad. ital., 1980, 30–62.

5 Ciò non si scontra con il discorso fatto da Rodolfo Sacco, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, 2015, perché la pacifica esistenza di un diritto non verbalizzato, appunto *muto*, non implica che questo resti autoreferenzialmente chiuso nella mente, ma che sia comunque praticato sulla base di comportamenti spontanei e dunque che esca dal chiuso del cervello (v. altresì dello stesso Sacco, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, 2007, 91–126, 313–326).

6 V. Claudio Saporetti, *Antiche leggi. I “Codici” del Vicino Oriente antico*, 1998, 21–31, 43–63.

7 V. Wesel, nota 2, 105 ss.

8 V. a questo proposito la magistrale ricostruzione di Aldo Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, 2005, 28 ss., 41 ss., 361 ss. C'è addirittura chi parla, forse un po' esageratamente, dei romani come giuristi nati, v. segnatamente Aglaia McClintock (curatrice), *Giuristi nati: antropologia e diritto romano*, 2016.

9 Così la definizione di Celso (II sec. d. C.), riportata da Ulpiano (170 circa – 228), contenuta in un famoso passo iniziale del Digesto (D. 1, 1, 1 pr), la parte scientificamente più raffinata del *Corpus iuris civilis* giustinianeo. V. ad es. Giuseppe Limone (curatore), *Ars boni et aequi. Il diritto fra scienza, arte, equità e tecnica*, 2016.

10 V. Giacomo Devoto, *Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico*, 1966, 439; Duden, *Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache*, 5a ediz., 2014, 868; Friedrich Kluge / Elmar Seebold, *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*, 24. ediz., 2002, 929; *The Oxford English Dictionary*, 2a ediz., a cura di John Andrew Simpson e Edmund S. C. Weiner, vol. 18, 1989, 505; *Dictionnaire historique de la langue française*, a cura di Alain Rey, vol. 2, 2016, 2504; *Diccionario crítico etimológico castellano e hispanico*, 2a ediz., a cura di Joan Corominas e José A. Pascual, vol. 1, 1987, 406.

11 V. Max Kaser / Rolf Knütel / Sebastian Lohsse, *Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch*, 21. ediz., 2017, 444; Roland Färber, *Römische Gerichtsorte. Räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum*, 2014, 43–66, 195–203.

12 V. Florence Dupont, *La vie quotidienne du citoyen romain sous la République*, 1989, 185–199; Filippo Coarelli, *Il Foro Romano. Periodo repubblicano e augusteo*, 1985, 22–27, 190–199; John E. Stambaugh, *The Ancient Roman City*, 4a ediz., 1992, 101–122.

blico per eccellenza, da cui etimologicamente derivano espressioni attuali come scienze *forensi*, conflitti di *foro*, principe del *foro*, eccetera.¹³ In effetti la visibilità pubblica dell'attività giudiziaria è una costante della storia romana. È un dato di fatto politico, prima ancora che giuridico, visto che l'attività forense rappresentava per molti dei suoi protagonisti, basti pensare a Cicerone, il palcoscenico per farsi conoscere e lanciarsi nella carriera politica. Senza processi *pubblici* come quello contro Verre, un *homo novus* quale Cicerone non sarebbe mai diventato il personaggio che noi conosciamo.¹⁴ Ma non solo il processo era pubblico. Anche l'esecuzione della pena, come ben sappiamo dall'iconografia cristiana: la crocifissione di Gesù si inserisce in una lunga serie di brutali forme di esecuzione pubblica tipicamente romane, il cui scopo era certo dissuasivo (oggi parleremmo di prevenzione generale negativa) ma poteva divenire a sua volta politico. Basti pensare alla crocifissione sulla via Appia di migliaia di schiavi che avevano partecipato alla rivolta di Spartaco e che servì ad un politico del calibro di Crasso per ostentare il proprio potere a Roma.¹⁵ Che non si trattasse di pura e gratuita brutalità, ma di una precisa strategia comunicativa del potere romano lo dimostra un altro elemento della medesima iconografia cristiana: la scritta INRI, molto diffusa nelle immagini della crocifissione di Gesù, acronimo di *Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum* e massima forma di sintesi per esprimere la motivazione di una sentenza penale, non a caso oggetto di discussione tra Ponzio Pilato e i membri del Sinedrio¹⁶: questi ultimi fecero notare al governatore romano che la condanna a morte non era legata al fatto che Gesù fosse re dei giudei ma che si fosse proclamato tale, rendendosi per questo colpevole di lesa maestà. Ma Ponzio Pilato, secondo la tradizione, tagliò corto e non accettò modifiche all'iscrizione: "quod scripsi, scripsi"¹⁷.

III. La pubblicità nel medioevo e nella prima età moderna

Anche nel medioevo la pubblicità dei processi e dell'esecuzione delle pene restò una costante. Ecco quanto si legge in un'opera di riferimento in materia:

"Die gesamte Rechtspflege war im Mittelalter und noch in der beginnenden Neuzeit öffentlich, aber in einem durchaus anderen Sinne, als wir das heute verstehen. Für uns meint die, Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung', die durch die Verfassung garantiert wird – von vornherein ist der eigentliche Strafvollzug nicht-öffentlich –, die mögliche Kontrolle und damit den Aus-

13 V. Devoto, nota 10, 174; Gerhard Wahrig, *Deutsches Wörterbuch*, 7a ediz., a cura di Renate Wahrig-Burfeind, 2000, 491; Simpson/Weiner, nota 10, vol. 6, 55–56; Manlio Cortelazzo / Paolo Zolli, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, vol. 2, 1980, 451: originariamente significava "recinto", rispettivamente "porta del recinto", dalla stessa radice indeuropea da cui derivano anche "fores" (porta) e "foris" (fuori); sull'organizzazione e differenziazione dello spazio dove veniva amministrata la giustizia mediante recinzioni, sipari, cancelli (*forensibus cancellis*), v. Färber, nota 11, 283–327.

14 Emerge bene questo aspetto in un'opera di finzione, ma solidamente documentata, come quella di Robert Harris, *Imperium*, 2006. V. più ampiamente Wolfgang Schuller, *Cicero: oder der letzte Kampf um die Republik*, 2013, cap. 3.

15 V. Aldo Schiavone, *Spartaco. Le armi e l'uomo*, 2011, 106 ss.

16 V. Aldo Schiavone, *Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria*, 2016, 102 ss.

17 V. Schiavone, nota 16, 131.

schluss von Willkürjustiz (Kabinetjustiz). Damals war das gesamte Verfahren von der Verfolgung bis zur Hinrichtung des Missetäters öffentlich, weil es unmittelbare Bedeutung für das Leben der Menschen hatte. Nur so konnten die des Lesens und Schreibens unkundigen Leute die rechtlichen Inhalte erfahren, wie sie auch von der Kanzel die göttlichen Verbote und Gebote gepredigt erhielten. Deshalb waren selbst die Kinder bei der Hinrichtung anwesend. Jedenfalls war das Recht auf diese Weise niemals eine abstrakte Ordnung, die vom ‘Verbrecher’ in formalem Sinne ‘gebrochen’ wurde, sondern es war die Lebensgrundlage aller, weshalb sich auch alle am Rechtsleben beteiligten”.¹⁸

Publicità come dato di fatto, dunque, non come teoria.¹⁹ Tutto il penale era immerso nella materialità della vita ed era quindi visibile, spesso *en plein aire*, sotto un albero secolare, una quercia oppure un tiglio (*judicium sub tilia*)²⁰, dove la popolazione si riuniva per discutere di questioni di pubblica rilevanza, nonché appunto per assistere a processi o esecuzioni²¹, acquisendo in tal modo un’immagine *immediata* della giustizia e della sua amministrazione.²² Si tratta di una tradizione che affonda le proprie radici nelle antiche usanze delle popolazioni celtiche e germaniche.²³ Già Eugen Huber, il padre del Codice civile svizzero, citava l’esempio degli Alemanni e dei Burgundi:

“Zur Zeit der Volksrechte bestand bei den Alemannen eine Gerichtsverfassung ein sogenannter Ding, als Versammlung der Freien zum Gericht. Bei den Burgundern dagegen steht die Gerichtshoheit bei Beamten, die Grafen heissen, wahrscheinlich war aber doch auch hier eine Versammlung der Freien nicht unbekannt”²⁴.

18 Wolfgang Schild, *Alte Gerichtsbarkeit*, 1980, 41.

19 V. anche Peter Oestmann, *Wege zur Rechtsgeschichte: Gerichtsbarkeit und Verfahren*, 2015, 60: “Das Verfahren vor der Dinggenossenschaft oder dem karolingischen Schöffengericht ist in den Einzelheiten unbekannt. Öffentlichkeit und Mündlichkeit, weitgehende Parteiherrschaft und Unmittelbarkeit waren weniger bewusste Prozessmaximen als vielmehr schlichte Notwendigkeiten in einer Zeit ohne ausgeprägtes hoheitliches Gewaltmonopol und ohne gelehrte Juristen”.

20 Simbolo suggestivamente scelto dagli architetti Valentin Bearth e Andrea Deplazes per decorare la cupola dell’aula penale del Tribunale penale federale (v. Roy Garré, La simbologia dell’albero nelle cupole delle sale per le udienze, in: *Tribunale penale federale. La storia della Scuola Cantonale di Commercio e la nascita di un gioiello architettonico*, a cura di Massimo Gabuzzi, 2013, 116 s.) dove si sono svolte le conferenze che sono alla base della presente pubblicazione. Un simbolismo ripreso poi nelle due sculture di bronzo di Conrad Jon Godly, dal titolo “il colpo 1” e “il colpo 2” (2014), appese simmetricamente alle pareti dei due cortili a lucernario dello stabile, rappresentanti un albero colpito dal fulmine, visione che non può non richiamare alcune intuizioni contenute nei pionieristici studi di James G. Frazer (*Il ramo d’oro*, ediz. originale 1922, vol. II, trad. ital., 1973, 1087–1091).

21 V. Benjamin Schindler, *Justizöffentlichkeit im digitalen Zeitalter*, in: *Recht im digitalen Zeitalter. Festgabe Schweizerischer Juristentag 2015 in St. Gallen*, 2015, 741.

22 Una buona sintesi adesso in Heiner Lück, *Der Sachsenspiegel*, 2017, 60: “Bis in die Neuzeit musste das Gericht unter freiem Himmel abgehalten werden, um zu garantieren, dass nichts zwischen Gott und dem Gericht steht und dass jeder dem Prozess zusehen kann. Diese Öffentlichkeit war für die Rechtmässigkeit der gerichtlichen Handlungen zwingend. Übergangsformen zu den viel jüngeren Gerichtsgebäuden bildeten die Gerichtslauben, die nach allen vier Seiten offen waren”.

23 V. Alexander Demandt, *Der Baum. Eine Kulturgeschichte*, 2a ediz., 2014, 229–230. V. già Frazer, nota 20, vol. I, 176–214, 250–254, 459–501.

24 Eugen Huber, *Buchprojekt Rechtsgeschichte*, in: *Schweizerische Rechtsgeschichte aus Eugen Hubers Feder*, a cura di Urs Fasel, Basilea 2015, 339.

L'arrivo dei Franchi nulla cambierà in proposito.²⁵ La pubblicità del processo è strettamente legata alla sua dimensione popolare: più ci si allontana da essa più il processo perde visibilità pubblica, più diventa segreto:

“Der Strafprozess wurde am längsten vom Volk selbst gehandhabt. Das Volk tritt zum Ding zusammen, in welchem vornehmlich die Strafprozesse verhandelt wurden. Alleine es kam nun gegen Ende des Mittelalters und in neuerer Zeit immer häufiger vor, dass man auch die Strafprozesse dem Volke entzog und in die geschlossenen Stube verlegte. Das hängt mit der Wandlung in den strafrechtlichen Anschauungen zusammen. [...] Man entschied mehr nach dem inneren Verfassn des Täters, nach psychologischen Momenten, es war nicht mehr bloss eine Sache des Landfriedens, sondern eine Frage der Psychologie des Verbrechers, und damit entzog sich mit der feineren Beurteilung des Falles die Rechtssache der Mitwirkung des Volkes, die Verhandlungen wurden in das Rathaus, in die Ratsstube verlegt, damit umso mehr dafür Sorge getragen werden kann, den Täter zu einer völligen psychischen Zerknirschung zu bringen und wenn das anders nicht gelingen wollte, so folterte man ihn, bis ein Geständnis herauskam. Das war die Grundlage für die Auffassung der neuen Richtung in Strafsachen.

Im 15. Jahrhundert kommt es beispielweise in Bern noch vor, dass Strafprozesse an der Kreuzgasse bei offenem Ding zur Beurteilung gelangen, im 16. Jahrhundert dagegen werden sie teils an das Chor der Kirche, teils in die Ratsstube verlegt²⁶.

Così ancora Eugen Huber. In effetti nel corso dell'età moderna il processo si sposta sempre di più dall'aperto verso il chiuso, dalla dimensione pubblica della piazza a quella più segreta del palazzo municipale.²⁷ Non a caso, quando nel 1730 un cittadino berneese avrà l'ardire di chiedere alle autorità di assistere all'interrogatorio di un imputato, il *Landtag* respingerà senza remore la richiesta²⁸, perché una simile forma di pubblicità non era più nella logica che aveva ormai preso piede nella cultura giudiziaria dell'epoca. Accanto alla tradizione pubblica del processo all'aperto vi è infatti, a partire dal XIII secolo, un'altra tradizione con la quale occorre fare i conti e che costituisce l'altro polo della nostra storia: la tradizione instaurata dall'Inquisizione della Chiesa cattolica. Se il processo inquisitoriale portò ad una professionalizzazione del procedimento e a una riforma del sistema probatorio²⁹, questo comportò delle conseguenze anche in ambito di pubblicità del procedimento, visto che la direzione della procedura venne sottratta ai laici per passare ad esperti del settore che non operavano più in pubblico ma nel segreto del palazzo di giustizia. Se nel sistema pubblico il popolo viene educato alla giustizia attraverso la visione *immediata* dei procedimenti, nel sistema dell'Inquisizione viene meno qualsiasi componente didattica che non sia fondata sull'arcano, sul mistero, sulla

25 Huber, nota 24.

26 Huber, nota 24, 350.

27 Con le poetiche parole di Jacob Grimm, *Deutsche Rechtsaltertümer*, 2a ediz., vol. 1, 1854, XXII: “statt seines gerichtts unter blauem himmel qualmende schreibstuben”.

28 Sybille Hofer, Richten nach kaiserlichen Rechten, *Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (ZBJV)* 2017, 150.

29 V. Wesel, nota 2, 331–332; Mark Pieth, *Strafrechtsgeschichte*, 2015, 25–27. Paradigmatico il *Directorium inquisitorum* di Nicolau Eymereich (1376), ora disponibile in traduzione italiana a cura di Louis Sala-Molins, con introduzione di Valerio Evangelisti, 2000.

paura³⁰: pubblica resterà solo l'esecuzione, affidata al braccio secolare; ma questa sarà a sua volta una precisa strategia "educativa", da considerarsi come prevenzione generale sia positiva che negativa.³¹ Al centro del sistema la regina delle prove: la confessione, spesso e volentieri ottenuta sotto tortura³², come drammaticamente e magistralmente descritto da Umberto Eco nel suo romanzo, *Il nome della rosa* (1980).³³ Si tratta di un fenomeno diffuso anche in Svizzera, seppur meglio regolamentato dopo la recezione della *Constitutio criminalis carolina* del 1530/32.³⁴ Il modello del processo inquisitoriale segreto rappresenta dunque il polo opposto con cui si dovrà fare i conti fino all'inizio dell'Ottocento e che venne poi ripreso in seguito da tutti i regimi autoritari o totalitari.³⁵

IV. L'Ottocento e la nascita dell'opinione pubblica

La pubblicità del processo assumerà nell'Ottocento una diversa valenza rispetto al periodo romano o medievale. È una pubblicità che va ricollegata all'emergere dell'opinione pubblica e che assume progressivamente una dimensione *costituzionale*.³⁶ La stampa comincia a parlare dei processi, nascono rubriche dedicate al tema³⁷, già dal Settecento vengono pubblicate raccolte di *causes célèbres*.³⁸ Il pubblico si appassiona ai processi penali. Dopo la svolta della Rivoluzione francese e la nascita della giuria popolare, l'idea della pubblicità del processo diventa il naturale riflesso di una nuova concezione della

- 30 V. Adriano Prospero, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, 2a ediz., 2009, 194–210.
- 31 V. Valérie Toureille, *Crime et châtement au moyen âge*, 2013, 268–281; Adriano Prospero, *Delitto e perdono*, 2013, 353–368.
- 32 A partire dal 1252 con la bolla *Ad extirpanda* di Innocenzo IV. Con le parole di Michel Foucault, a partire dal Medioevo, tortura e confessione sono divenuti "noirs jumeaux" (v. *Histoire de la sexualité*, vol. 1, *La volonté de savoir*, 1976, 79).
- 33 V. Roy Garré, Inquisizione, inquisiti, inquisitori: spigolature giusletterarie fra Fédor Dostoevskij, Umberto Eco e Valerio Evangelisti, in: *"Toujours agité – Jamais abattu"*, *Festschrift für Hans Wiprächtiger*, a cura di Marianne Heer, Stefan Heimgartner, Marcel Alexander Niggli e Marc Thommen, 2011, 542 ss., 550 ss.
- 34 V. Lukas Gschwend, Carolina, in: *Dizionario storico della Svizzera*, vol. 3, 2004, 83 s.
- 35 V. Cullen Murphy, *God's Jury. The Inquisition and the Making of the Modern World*, 2012, 13–14, 198–208; 247–251, nonché Valerio Evangelisti, *Leggenda nera e leggenda aurea*, in Carlo Havas, *Storia dell'Inquisizione*, trad. italiana, 2010, 15–16.
- 36 Sul fluuttante affermarsi della libertà di stampa in quanto diritto costituzionale nel corso dell'Ottocento, già comunque contemplata nella libertà di opinione e di espressione di cui all'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, v. ad es. Ernst Bollinger e Georg Kreis, *Censura*, in: *Dizionario storico della Svizzera*, nota 34, 182–184; Thomas Olechowski, *Presse- und Meinungsfreiheit*, in: *Enzyklopädie der Neuzeit*, vol. 10, 2009, 328–334.
- 37 V. Annik Dubied / Marc Lits, *Le fait divers*, 1999, 14 ss.
- 38 V. Hans-Jürgen Lüsebrink, *Kriminalität und Literatur im Frankreich des 18. Jahrhunderts*, 1983; Aldo Mazzacane, Letteratura, processo e opinione pubblica. Le raccolte di cause celebri tra bel mondo, avvocati e rivoluzione, *Rechtsgeschichte* 3 (2003), 70–97; Mathias Schmoekel, *Fiat iustitia! Thema und Variationen über einen Mord in Triest*, in: *Mit den Augen der Rechtsgeschichte*, a cura di Michele Luminati, Ulrich Falk e Mathias Schmoekel, 2008, 331 ss. Già gli almanacchi del resto se ne occupavano, come per es. *Der Hinkende Bot, Gesammelte Mord- und Hinrichtungsgeschichten*, 1733, Archiv Stämpfli Verlag (volume esposto durante l'esposizione 2017/2018 presso la Bibliothek Münsterergasse di Berna; su questo almanacco ancora oggi pubblicato v. Norbert D. Wernicke, *Die Brattig. 300 Jahre Hinkender Bot von Bern*, 2017).

partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.³⁹ Se il popolo partecipa direttamente al processo nel ruolo di giurato⁴⁰ e quindi come *attore*, seppure laico, del terzo potere è naturale che quello stesso popolo debba essere coinvolto anche come *osservatore* di quello che si svolge nelle aule di giustizia. Da un lato perché potrebbe essere chiamato un giorno a fungere da giurato, ma dall'altro perché diviene consapevole del suo ruolo di controllo sul funzionamento della giustizia. Un ruolo di controllo e un'autocoscienza della propria importanza che il popolo non poteva avere nell'Antico regime. Nell'Antico regime il popolo era spettatore *passivo* del processo e delle esecuzioni, nell'Ottocento invece diviene sempre di più spettatore *attivo*, si sente espressione della *società civile*, e quindi possiamo senza enfasi considerare questa nuova autocoscienza una forma embrionale di democratizzazione della giustizia⁴¹, destinata ad evolversi fra Otto e Novecento fino ad arrivare all'altissima *pubblicizzazione* che conosciamo oggi.

V. Il fascino del processo fra Otto e Novecento

Il fascino del processo è ben illustrato nelle celebri immagini di Honoré Daumier (1808–1879)⁴², considerato uno dei padri del Realismo, il movimento culturale nato in Francia attorno al 1840.⁴³ Con le sue caricature l'immagine della giustizia subisce una radicale metamorfosi. Gli attori della giustizia vengono rappresentati senza idealizzazioni, anzi con una vena satirica e impietosa che è anche espressione di disillusione. La giustizia non è più quella idealizzata delle immagini di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova⁴⁴ o delle rappresentazioni allegoriche del Barocco⁴⁵. La giustizia si personalizza, la giustizia si umanizza, la giustizia assume i contorni di persone in carne e ossa, con i loro pregi e i loro difetti: giudici, avvocati, procuratori, giurati, tutti vengono rappresentati con realismo e disincanto, non diversamente da tanti altri personaggi che compongono la sua variegata "Comédie humaine". Ciò non toglie che il mondo della giustizia mantenesse il suo fascino⁴⁶: un fascino che si nutre di nobili ideali ma anche di mor-

39 V. anche Oestmann, nota 19, 220–221.

40 V. a questo proposito Filippo Contarini / Ares Bernasconi (curatori), *Giurie popolari, il mito scomodo*, 2014.

41 Il risultato della votazione popolare del 28 novembre 2010 in Ticino, con la decisione di mantenere la figura dell'assessore-giurato (v. Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio 16 marzo 2011 concernente l'istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale, 6474 R, 16 novembre 2011), esprime in definitiva la volontà di mantenere una forma di controllo democratico della giustizia penale anche dopo l'adozione a livello federale del Codice di procedura penale ed è in linea con questo filone storico.

42 A lui è stata recentemente dedicata una mostra al Museo civico di Villa dei Cedri a Bellinzona. Si veda il catalogo curato da Matteo Bianchi, *Daumier: attualità e varietà*, 2017.

43 V. Linda Nochlin, *Il realismo nella pittura europea del XIX secolo*, trad. ital., 2003.

44 V. Chiara Frugoni, *Gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova*, 2005, 91–93.

45 V. ad es. René Pahud de Mortanges, *Absicherung der Macht: Die Justiz*, in: André Hohenstein (curatore), *Berns Mächtige Zeit. Das 16. Und 17. Jahrhundert neu entdeckt*, 2006, 47.

46 Che il fascino non coincida con la bellezza è ovvio, come del resto sottolineato nella famosa opera curata da Umberto Eco, *Storia della bruttezza*, 2007, che fece seguito alla *Storia della bellezza*, 2004, poi riunite in un solo volume.

boso cinismo. È il fascino che promana dal principe del foro, che viene ascoltato nelle aule di giustizia con la stessa ammirazione con cui poteva venire ascoltato Cicerone nel foro romano⁴⁷; è il fascino del potere, che era spesso potere di vita e di morte, espresso dalle figure di giudici, procuratori, ufficiali giudiziari, a cui guardare con un misto di ammirazione, paura, invidia; ma è anche il fascino del male, lo sguardo morboso verso gli abissi della criminalità, uno sguardo da cui poi il ben pensante si può ritrarre con sollievo, confortato nella sua certezza di non avere nulla da spartire con l'abiezione del criminale a processo. Vista così la pubblicità del processo è in definitiva un fattore di prevenzione generale positiva: serve a mantenere saldo il patto sociale: da una parte i cattivi, a processo, dall'altra i buoni, la società che processa, mediante i suoi giudici ma anche mediante i suoi spettatori. Spettatori diretti, che assistono dal vivo al processo, ma più spesso indiretti, che assistono al processo attraverso la mediazione della stampa, che diventa in tal guisa un fattore chiave nella diffusione del sapere giuridico. La stampa assume un ruolo divulgativo, insegna a capire come funziona il processo, illustra i ruoli dei vari attori del processo, descrive crimini e criminali, e attraverso il suo prezioso lavoro si forma un'opinione pubblica. Da qui il successo delle immagini di Daumier, non molto diversamente dal successo che avranno, con l'arrivo della televisione, serie come quelle dedicate all'avvocato Perry Mason, il personaggio uscito dalla penna di Erle Stanley Gardner (1889–1970) e reso famoso dall'attore Raymond Burr nella omonima serie televisiva andata dapprima in onda sulla CBS dal 1957 al 1966.

VI. Il processo mediatico contemporaneo

È appunto l'avvento del cinema⁴⁸ e poi della televisione, con il successo internazionale di serie come quella di Perry Mason, che porta ad un'esponenziale amplificazione⁴⁹ della dimensione pubblica del processo.⁵⁰ La dialettica processuale, seppure in forma semplificata e spettacolare, diventa presente a tutti, al punto che tutti si sentono un po' esperti di diritto processuale come tutti si sentono oggi criminologi con il successo di serie come *CSI* o *Criminal minds*. E si badi bene non lo dico con ironia, anzi. Ben venga l'interesse per il diritto penale che viene alimentato da queste trasmissioni se si accompagna ad una seria divulgazione del sapere giuridico e quindi all'apprendimento e alla cura di principi cardine come la presunzione di innocenza ed il principio *in dubio pro*

47 V. supra cap. 2.

48 V. Stefan Machura / Peter Robson (curatori), *Law and Film*, 2001; Stefan Machura / Stefan Ulbrich (curatori), *Recht im Film*, 2002. Fra le opere più originali in questo ambito vi è senz'altro il recente film di Milo Rau, *Das Kongo-Tribunal*, 2017, ambiziosa produzione che si incunea nelle lacune del perseguimento penale internazionale combinando senza soluzione di continuità processo, teatro e cinematografia.

49 Mutatis mutandis vi sono analogie con le dinamiche osservate in ambito artistico da Walter Benjamin a partire dal classico *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*, 1936.

50 Il discorso va inserito in un contesto socioculturale più ampio, che qui può essere solo abbozzato; si v. ad es. Giovanni Sartori, *Homo videns. Televisione e post-pensiero*, 2000; Andrea Pinotti / Antonio Somaini, *Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi*, 2016; Cornelia Vismann, *Medien der Rechtspflege*, 2011.

reo. In questo senso programmi televisivi di successo come in Italia *Quarto grado*⁵¹ o *Forum*⁵² svolgono un ruolo significativo, catalizzando emozioni comunque presenti nel pubblico e canalizzandole in un discorso razionale, pur con i rischi insiti in qualsiasi forma di spettacolarizzazione del penale. Importante è che le emozioni non vengano mai alimentate ad arte, ma solo intercettate e appunto incanalate, con la piena consapevolezza che i processi si fanno comunque in aula, non in piazza o sui social.⁵³ Il recinto processuale⁵⁴ deve restare intatto e si deve evitare qualsiasi forma di gogna mediatica, pur rendendomi conto che sia più facile a dirsi che a farsi.

Accanto a ciò vanno menzionate altre forme di pubblicizzazione del penale, molto di moda oggi in particolare grazie all'offerta in streaming di Netflix.⁵⁵ Si pensi alla ricostruzione del processo ad O. J. Simpson⁵⁶ o di quello per i crimini commessi dai leader giapponesi durante la Seconda guerra mondiale.⁵⁷ Proprio il caso del processo ad O. J. Simpson è esemplare perché rappresenta una forma di *rimediatizzazione* di un processo a suo tempo già altamente mediatizzato, praticamente in diretta TV dall'arresto alla sentenza.⁵⁸ La rimediatizzazione carica l'avvenimento originale di nuovi significati: rappresenta quindi anche una sua *risemantizzazione*, non da ultimo in virtù del maggiore distacco emozionale che la lontananza temporale dagli avvenimenti comporta.⁵⁹ In più ci sono i vantaggi narrativi delle moderne serie TV, il cui formato viene suggestivamente paragonato a quello dei feuilletons della stampa ottocentesca.⁶⁰ Esse permettono infatti di approfondire la psicologia dei personaggi in termini che il lungometraggio o il documentario, nella loro forma tradizionale, non si possono permettere, già solo per i limiti di durata connessi a questo tipo di opera.⁶¹ Ma non è soltanto la psicologia dei perso-

51 In onda dal 2010, attualmente condotto da Gianluigi Nuzzi, con la partecipazione di esperti quali il criminologo Massimo Picozzi, lo psichiatra Alessandro Meluzzi ed il criminalista Luciano Garofano.

52 In onda dal 1985 e attualmente condotto da Barbara Palombelli.

53 Inutile comunque negare che la mediatizzazione dei processi possa diventare una tattica processuale (cdt. *litigation PR*) da prendere in considerazione per un'efficace attività forense (v. ad es. Volker Boehme-Nessler, *Die Öffentlichkeit als Richter? Litigation-PR als neue Methode der Rechtsfindung*, 2010 e Daniel Jositsch, *Medienarbeit als Bestandteil der Strafverteidigung*, *Rivista Penale Svizzera*, 2004, 115-139). Anche questo è un fenomeno di cui essere consapevoli, senza moralismi ma con obiettività per evitare che porti a distorsioni processuali, a maggior ragione per quanto riguarda i rapporti fra mass media e autorità di perseguimento penale (v. a questo proposito TPF 2016 114).

54 Già contenuto etimologicamente nella parola foro (v. supra nota 13).

55 L'importanza sociologica di Netflix è evidente anche solo guardando le cifre del suo successo. Si parla infatti di 125 milioni di abbonati in tutto il mondo, con una crescita esponenziale, per cui è evidente la sua importanza nel creare una sorta di opinione pubblica mondiale.

56 *The People v. O. J. Simpson. American Crime Story*, di Scott Alexander e Larry Karaszewski, 2016.

57 *Tokyo Trial*, di Rob W. King e Pieter Verhoeff, 2016.

58 Ottimo il dossier di approfondimento di Daniel Victor, *The O. J. Simpson Murder Trial, as Covered by The Times*, *New York Times* del 2 febbraio 2016, con ulteriori rimandi.

59 V. James Poniewozik, *Review: "The People v. O. J. Simpson", Seen This Time in Double Vision*, *New York Times* del 23 agosto 2016.

60 Dell'ampia letteratura esistente sul tema v. ad es. Gianluigi Rossini, *Le serie TV*, 2016; Dominique Moïsi, *La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur*, 2016; Luca Bandirali / Enrico Terrone, *Filosofia delle serie TV. Dalla scena del crimine al Trono di Spade*, 2013.

61 Si vedano comunque i recenti *Ignoto 1 - Yara. DNA di un'indagine*, a cura di Nick Fraser e Hugo Berkeley, 2017 e *Amanda Knox*, a cura di Rod Blackhurst e Brian McGinn, 2016.

naggi che può essere in tal modo approfondita, quant'anche la complessità del processo penale nell'integralità del suo flusso temporale. Basti confrontare la serie in questione con un classico capolavoro come *Twelve Angry Men* di Sidney Lumet (1957), che si è inevitabilmente concentrato sulla camera di consiglio, lasciando fuori dall'osservazione tutto il resto del procedimento: a livello di intensità drammatica il risultato è straordinario, ma a livello informativo la serie permette di introdurre molta più informazione e quindi molto più materiale di riflessione. Il penale è comunque parte integrante degli odierni servizi di streaming non solo per quanto riguarda il procedimento, ma anche per quanto riguarda l'esecuzione della pena: si pensi al successo di serie come *Orange is the new black* (2013) o *Prison break* (2005). E anche qui ben venga questo interesse, nella misura in cui è l'occasione per approfondimenti, ad esempio sulla discriminazione razziale nel sistema penale americano⁶² come quello svolto dall'ottimo documentario *13th* di Ava DuVernay (2016), con la conversazione-postilla tra l'autrice e Oprah Winfrey (2017). In questo si riconosce una sorta di *ritorno del rimosso*, segnatamente di quei contenuti che Michel Foucault ha egregiamente descritto nei suoi studi sul passaggio dall'esecuzione pubblica di Antico regime ("lo splendore dei supplizi") alla *segretezza* del sistema carcerario otto-novecentesco.⁶³ Quell'universo che da Jeremy Bentham in poi doveva rimanere nascosto agli sguardi della società, lasciato al meccanismo di sorveglianza del *Panopticon*⁶⁴, torna a galla *in streaming-TV!* Ma in fondo lo si poteva già intuire dal successo di film come *Birdmann of Alcatraz* (1962) o *Escape from Alcatraz* (1979), per non parlare del *Conte di Montecristo* (1846) di Alexandre Dumas ...

VII. La rivoluzione digitale e le sue conseguenze sulla pubblicità del processo

La moderna serie televisiva non è la sola novità degli ultimi anni. Ci sono altre modalità di comunicazione che hanno rivoluzionato il nostro approccio alle informazioni e sono ovviamente legate alla rivoluzione digitale.⁶⁵ Non è unicamente una questione di cambiamento del supporto (da cartaceo a digitale⁶⁶), ma soprattutto di ritmi e tempi: se nel processo penale i tempi dei procedimenti si misurano in mesi e anni, sulla stampa tradizionale scritta o audiovisiva i tempi si misurano in giorni mentre su quella elettronica, per inquietante ma a quanto pare inesorabile pressione dei social media, si misurano in minuti e a volte in secondi.⁶⁷

Vittime inevitabili di tutto ciò? La precisione, la riflessione, l'approfondimento. Si confonde sempre più la celerità con la fretta, e l'errore, anche grave, è subito in agguato.

62 V. Michelle Alexander, *The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness*, 2012.

63 V. Michel Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975.

64 V. Pinotti/Somaini, nota 50, 176–179.

65 Più ampiamente v. Luciano Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, 2017; con particolare attenzione al diritto v. Thomas Vesting, *Die Medien des Rechts. Computernetzwerke*, 2015.

66 In generale v. Pinotti/Somaini, nota 50, 137–192.

67 V. anche le riflessioni in proposito di Matteo Caratti, Prove, indizi e verità giudiziarie, *LaRegione* del 23 febbraio 2016.

Il problema non è dunque tanto la brevità dei messaggi: riuscire a sintetizzare i contenuti essenziali in pochi caratteri, che siano i 140 di un vecchio *tweet*, adesso estesi a 280, può essere comunque una virtù, se si accompagna alla precisione: inarrivabili restano per altro i *quattro* caratteri della sopraccitata scritta INRI, con cui i romani riuscirono a sintetizzare il motivo essenziale della condanna a morte di Gesù.⁶⁸ Il problema è dunque la qualità e precisione del contenuto, non la sua forma o brevità. Troppe in questo ambito le imprecisioni che si leggono sulla stampa, laddove si confondono Codice penale e Codice di procedura penale, pene e misure, Tribunale federale e Tribunale penale federale, ruolo del procuratore e ruolo del giudice, pena pecuniaria e multa, solo per fare alcuni esempi di svarioni che mi capita di leggere nelle cronache giudiziarie. Se si sbaglia su quello che è l'ABC del penale è difficile poi imbastire un discorso giornalistico credibile. Il mestiere del cronista giudiziario è un mestiere serio, presuppone solide conoscenze processuali, penali e criminologiche, e sarebbe auspicabile che le redazioni non risparmiassero in questo ambito⁶⁹, altrimenti è impossibile pensare che il pubblico si formi una fondata opinione in materia di processi e in generale di diritto penale. È non da ultimo una questione di educazione civica perché sarà quello stesso pubblico/popolo che viene regolarmente chiamato alle urne a votare su temi come l'espulsione dei criminali, l'internamento a vita, le pene accessorie contro i pedofili, il rapporto fra diritto nazionale e internazionale, il numero dei giudici per i provvedimenti coercitivi, eccetera. O addirittura, come a Ginevra, il pubblico/popolo chiamato a eleggere il Procuratore generale, il quale notoriamente definisce le grandi linee della politica criminale del Cantone.⁷⁰

Anche la giustizia deve tuttavia fare la sua parte: in una società altamente mediatizzata non può arroccarsi in una torre d'avorio e rifiutare di comunicare con l'esterno.⁷¹ Il Tribunale penale federale mette ad esempio a disposizione una sala stampa altamente funzionale, non manca di informare attivamente con comunicati stampa, pubblica tutte le sue sentenze in internet, ha organizzato una giornata delle porte aperte, accoglie scolaresche, associazioni, autorità interessate a visitare la sua sede, organizza conferenze, tutte attività importanti per far conoscere al pubblico il funzionamento della giustizia. L'esigenza di comunicare deriva altresì dalla necessità di difendere l'operato della giusti-

68 V. supra cap. 2 in fine.

69 Lascia perlomeno perplessi in tal senso la recente, quasi contemporanea (seppur per diversi motivi) partenza da un giornale del calibro della *Neue Zürcher Zeitung* di due importanti ed esperte firme in questo ambito, Katharina Fontana e Brigitte Hürlimann (v. a questo proposito le critiche della stessa Hürlimann in un'intervista a Kaspar Surber sulla *WOZ. Die Wochenzeitung* del 12 ottobre 2017), dopo il precedente pensionamento di Markus Felber, storico e autorevole corrispondente dal Tribunale federale. Si auspica che questi cambiamenti non siano espressione di minore attenzione alla cronaca giudiziaria sia federale che cantonale. Chi scrive si ricorda infatti dell'epoca, pre-internet, in cui i resoconti delle sentenze del Tribunale federale contenuti nella *Neue Zürcher Zeitung* erano utilizzati dai professori a lezione per illustrare le novità giurisprudenziali, non ancora pubblicate nella raccolta ufficiale (cartacea) ed erano in quanto tali citabili nei lavori seminariali.

70 V. art. 122 Cost./GE.

71 V. il dibattito sulla *Neue Zürcher Zeitung* tra Brigitte Hürlimann (Der Richter und sein Publikum, 5 luglio 2016) e Roy Garré / Patrick Guidon (Die Türen der Gerichte stehen offen, 22 luglio 2016).

zia: plateale il caso degli Stati Uniti già dopo i primi *tweet* di Trump⁷² contro i magistrati che hanno osato bloccare i suoi *ordini esecutivi* in materia di bando contro i cittadini provenienti da determinati Paesi musulmani; comprensibile che dopo una famosa decisione del giudice della Corte federale distrettuale di Seattle, il repubblicano (!) James Robart⁷³, l'ufficio del procuratore abbia subito informato con una conferenza stampa televisiva, dando un volto all'agire del terzo potere e mostrando che il sistema di *check and balance* non è solo una bella teoria costituzionale ma è difeso da persone in carne ed ossa, in grado di "mettere la faccia" e spiegare al pubblico i motivi delle proprie iniziative. Per capire quanto sia importante dare un volto alla giustizia nel diffondere la cultura della legalità si pensi all'importanza assunta dalla famosa foto dei magistrati antimafia Falcone e Borsellino, scattata da un fotoreporter palermitano della Reuters, che dopo gli attentati del 1992 è diventata una vera e propria icona della lotta contro la mafia.⁷⁴

VIII. Distanza e affinità fra giustizia e media

Giustizia e media hanno molte più affinità di quanto spesso si ritenga. Nella discussione fra attori della giustizia e attori della stampa si ha a volte l'impressione di una certa diffidenza reciproca. Ci sono indubbiamente pregiudizi da una parte e dall'altra. E questo nonostante i progressi che sono stati fatti negli ultimi decenni nella collaborazione fra il terzo e il quarto potere, con la nascita di addetti stampa specializzati, con corsi appositi⁷⁵, con l'uso sempre maggiore di comunicati ai media accreditati ecc. In realtà andrebbe meglio evidenziato il *ruolo di controllo* che sia la giustizia che i media hanno nei confronti del primo e del secondo potere. È un ruolo democraticamente essenziale e trae origine dall'indipendenza che la giustizia e i media non devono mai smettere di difendere con intransigenza. Naturalmente indipendenza anche *dei media nei confronti* della giustizia e *viceversa*: un'indipendenza che porta a processare i media quando commettono reati, rispettivamente a criticare inflessibilmente giudici e procuratori quando commettono errori o comunque svolgono male il proprio lavoro. Questo è sacrosanto. Sacrosanta è però anche l'aspirazione alla verità dei fatti che ispira sia il terzo che il quarto potere.⁷⁶ Verità *processuale* quella della giustizia, verità *giornalistica* quella della stampa, ma non

72 Particolarmente emblematico quello del 4 febbraio 2017: "The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!"

73 V. Thomas Fuller, "So-Called" Judge Criticized by Trump is Known as a Mainstream Republican, *New York Times* del 4 febbraio 2017.

74 V. Lucio Luca, Tony Gentile: "L'immagine che ci ha dato la forza di reagire", *La Repubblica* del 27 marzo 2017. Si v. anche la fiction *Paolo Borsellino - i 57 giorni*, per la regia di Alberto Negrin, 2012, prodotta per il ventesimo anniversario della morte di Falcone e Borsellino e delle loro scorte.

75 Si veda il corso sviluppato nel 2016 dal MAZ di Lucerna in collaborazione con l'Associazione svizzera dei magistrati (ASM/SVR), *Journalist ruft an - Justizkommunikation konkret*.

76 Per la vicina Germania non mancano comunque voci critiche che parlano di un preoccupante abbandono di una simile aspirazione nella giurisprudenza degli ultimi anni (v. Joachim Wagner, *Ende der Wahrheits-suche. Justiz zwischen Macht und Ohnmacht*, 2017). Meno pessimista Michele Taruffo, *La semplice verità e la costruzione dei fatti*, 2009.

per questo “figlie di un dio minore”: entrambe, seppur con strumenti diversi a disposizione, aspirano infatti all’ideale della verità *materiale*.⁷⁷ Anzi è proprio forse nell’intreccio metodologico di queste due verità che il cittadino viene messo nella migliore condizione per maturare le proprie opinioni in una società democratica⁷⁸, imparando come distinguere i fatti concreti dalle *fake news*.⁷⁹ In questo il giornalismo classico, a prescindere dal supporto e dalle modalità di diffusione (carta, internet, *broadcasting* eccetera) offre delle garanzie di qualità che la *piattaformizzazione* dei social media⁸⁰ (per tacere della loro inquietante opacità⁸¹) non è in grado di offrire e che il cittadino maturo è indubbiamente in grado di capire e apprezzare.

PD DR. IUR. ROY GARRÉ

Giudice, Tribunale penale federale, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona

- 77 V. ad es. art. 6 CPP nonché punto 1 della Dichiarazione approvata dal Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa nella seduta costitutiva del 21 dicembre 1999 e riveduta il 5 luglio 2008. V. comunque le riflessioni critiche di Marc Thommen, *Kurzer Prozess – fairer Prozess? Strafbefehls- und abgekürzte Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit*, 2013, 264–295.
- 78 Lo afferma bene la dichiarazione del Consiglio svizzero della stampa di cui alla nota 77, laddove viene sottolineato il dovere del giornalista di ricercare la verità e rispettare “il diritto del pubblico di venire a conoscenza”. L’art. 6 CPP non postula un analogo obbligo di informazione in capo alla magistratura, ma i principi dell’informazione sono comunque disciplinati in altre normative come per esempio il regolamento del 24 gennaio 2012 del Tribunale penale federale sui principi dell’informazione (RS 173.711.33) e le relative direttive del 1. luglio 2012 della Commissione amministrativa sulla comunicazione della giurisprudenza, pubblicate nel sito del Tribunale.
- 79 V. a questo proposito Gabriele Cosentino, *L’era della post-verità. Media e populismi dalla Brexit a Trump*, 2017.
- 80 V. l’intervista a Gaetano Romano in *LaRegion* del 17 novembre 2017, 6, con riferimento all’uscita dell’annuario 2017 “Qualità dei media”.
- 81 V. a questo proposito Anna-Verena Nosthoff / Felix Maschewski, *Der Monopolist des Lichts*, *Neue Zürcher Zeitung* del 24 novembre 2017, 35, con richiamo anche allo studio di Frank Pasquale, *Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, 2015.